

Notaio SERGIO MILIOTTI
FRATTAMINORE. Via Genova, 10
Tel. (081) 8349882
NAPOLI. Via dei Fiorentini n. 21
Tel. (081) 5323428. Fax 5323595

Repertorio n. 20964

Raccolta n. 6215

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA


L'anno duemilatre, il giorno trentuno del mese di ottobre in Napoli via dei Fiorentini n. 21, davanti a me, dottor Sergio Mililotti, notaio in Frattaminore ed iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, sono comparsi i Signori:

Sannino Antonietta, ingegnere, nata a Napoli il 19 aprile 1953, con domicilio a Napoli in via Tito Angelini n.18, C.F. SNN NNT 53D59 F839 M, cittadina italiana

Maddi Fabio, ingegnere, nato a Figline Valdarno (FI), il 20 dicembre 1955 domiciliato per la carica presso la sede sociale, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società: "City Sightseeing Italy s.r.l.", con sede in Firenze, Piazza d'Azeglio n.38, iscritta nel Registro delle Imprese di FIRENZE, C.F. 05272360487, REA n. 534157; al presente atto autorizzato in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione della predetta società del 20 novembre 2002 che al presente atto si allega in estratto sotto la lettera "A", società di nazionalità italiana.

I comparenti della cui identità personale io notaio sono certo, rinunciano concordemente e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto con cui

Registrazione a Napoli
atti Pubblici
il 3-11-2002



SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

E' costituita dalla City Sightseeing s.r.l. una società a responsabilità limitata sotto la denominazione:

"CITY Sightseeing Napoli S.R.L."

ARTICOLO 2

La sede legale della Società è fissata in Napoli Piazza Matteotti n. 7.

ARTICOLO 3

L'oggetto sociale della società meglio risulta dall'art. 4 dello statuto sociale che al presente atto si allega sotto la lettera "B".

ARTICOLO 4

La Società avrà durata fino al 31.12.2050, ma potrà essere prorogata ed anche anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci ai sensi di legge.

ARTICOLO 5

Il capitale sociale è stabilito in Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero) diviso in quote da un Euro ciascuna ai sensi dell'articolo 2474 c.c. ed è sottoscritto per intero dalla City Sigthseeing Italy srl

La componente dichiara che è stato versato l'intero capitale sociale presso la Banca Toscana spa con filiale in San Giovanni Valdarno in data 30 ottobre, come risulta dalla ricevuta che in copia conforme verrà allegata al ricorso al Registro

delle Imprese competente in sede di iscrizione.

ARTICOLO 6

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2003.


ARTICOLO 7

Le spese di costituzione della società ammontano complessivamente a EURO 2.500,00. Viene nominato per anni tre Amministratore unico la signora Antonietta Sannino la quale è delegata ad apportare al presente atto e all'allegato statuto tutte quelle modifiche, aggiunte o variazioni eventualmente richieste dalle competenti autorità per la legale costituzione della società, e il signor Maddii Fabio, ingegnere, nato a Figline Valdarno (FI) il 20 dicembre 1955, C.F. MDD FBA 55T20 D583 V. domiciliato a Carriglia (AR) località Neri via dei Larici 28 a riscuotere dall'istituto di credito depositario il capitale sociale come sopra versato con facoltà di rilasciare quietanza e discarico e con esonero dei funzionari addetti al pagamento da ogni relativa loro responsabilità. Io notaio vengo dispensato dalla lettura di quanto allegato.

Di questo atto scritto da persona di mia fiducia con sistema elettronico e completato a mano da me su fogli uno per facciate quattro, ho dato lettura alle parti che lo approvano.

Antonietta Sannino

Fabio Maddii



Allegato "B" al rep. 20964/6215
Statuto "*Napoli City Sightseeing S.r.l.*"

TITOLO I

Denominazione Sede e Durata

Art.1

E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione di "*City Sightseeing Napoli S.r.l.*" .

Art.2

La Società ha sede in Napoli, Piazza Matteotti n. 7. Essa potrà costituire sedi secondarie, agenzie e rappresentanze ovunque in Italia e all'estero.

Art.3

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata dall'assemblea dei soci.

TITOLO II

Oggetto Sociale

Art.4


La società ha per oggetto la gestione di servizi di trasporto persone di natura pubblica (a offerta indifferenziata autolinee) o privata (noleggio) con autobus, minibus, taxi, vetture da noleggio con e senza conducente. Rientra nell'oggetto sociale il sub affidamento delle autolinee. La società potrà gestire in proprio o attraverso partecipazioni in altre imprese, officine di manutenzione e riparazione mezzi, depositi, stazioni di rifornimento e di lavaggio, autostazioni, biglietterie di ogni genere e tipo connesse all'attività di trasporto persone in conto proprio o conto terzi, effettuare operazioni di intermediazione di viaggi e soggiorni individuali o collettivi in Italia ed all'estero, aprire agenzie di viaggi e tours operators direttamente o attraverso partecipazioni in altre società. La società potrà effettuare commercio di autoveicoli (autobus, autovetture, camion, ecc.) nonché delle relative parti di ricambio. La società potrà inoltre effettuare la commercializzazione di apparecchiature, strumentazione, software, materiale pubblicitario, gadget, abbigliamento, sistemi di biglietteria e quant'altro attinente alla gestione dei tour guidati delle città. La società potrà effettuare servizi di catering e comunque potrà compiere tutte le operazioni ritenute necessarie od utili per il raggiungimento dello scopo sociale.

Art.5

Ai soli fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà assumere partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo o affine o comunque connesso al proprio e potrà compiere ogni operazione commerciale, immobiliare, mobiliare con i limiti previsti dalle vigenti leggi, nonché finanziaria purché non diretta al pubblico. Potrà concedere garanzie reali e fidejussorie.

TITOLO III

Capitale E Quote Sociali



Art.6

Il capitale sociale è di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) e potrà essere aumentato a norma di legge ed è diviso in quote da 1 (uno) euro ciascuna ai sensi dell'art. 2474 del Codice Civile.

Art.7

Le quote sono tutte nominative. Il Socio che intenda cedere la sua quota in tutto o in parte dovrà offrirla agli altri soci i quali hanno diritto di prelazione nell'acquisto. L'offerta dovrà essere fatta con lettera raccomandata contenente il prezzo e le modalità della cessione. Qualora gli altri soci non facciano pervenire la loro accettazione entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione su indicata il socio potrà cedere liberamente a terzi la sua quota.

In ogni caso il diritto di opzione dovrà essere esercitato per l'intera quota offerta.

I soci potranno effettuare versamenti a titolo di finanziamento anche in conto capitale nei confronti della società, in conformità alle condizioni stabilite da disposizioni di legge e regolamentari vigenti al momento.

TITOLO IV

Assemblee

Art.8

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

A ciascuna di esse sono affidati i compiti stabiliti dalle disposizioni del codice civile vigenti al momento delle delibere e dal presente statuto.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando particolari esigenze lo richiedano, la convocazione potrà essere fatta entro sei mesi dalla chiusura stessa.

L'assemblea straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o all'Amministratore Delegato o dall'Amministratore Unico ogni volta che lo reputino necessario o su richiesta di tanti soci che rappresentino, almeno un quinto del capitale sociale.

Art.9

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate nella sede sociale od altrove, con avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, del luogo, dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nelle forme stabilite dalla legge al domicilio risultante dal libro dei soci. Nella stessa lettera potranno essere indicati il luogo, il giorno e l'ora per l'adunanza in seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche in mancanza di apposita convocazione, quando sono presenti tutti i soci, tutti i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale se nominato.

Art.10

L'assemblea ordinaria sia in prima che in seconda convocazione delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e l'assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Art.11

Sono ammessi all'assemblea i soci regolarmente iscritti nel libro soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Ogni socio può farsi rappresentare a mezzo delega scritta anche da persona che non abbia qualità di socio, con i limiti stabiliti dalle disposizioni di legge vigenti al momento dell'assemblea.

Art.12

L'assemblea sarà presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Delegato e in caso di loro assenza od impedimento dalla persona designata dall'Assemblea. Il Presidente è assistito da un segretario scelto anche tra i non soci.

TITOLO V

Amministrazione

Art.13

La società è amministrata da un Amministratore unico da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri scelti anche tra i non soci.


In caso di Organo collegiale, la nomina dei suoi componenti, la prima volta è fatta nell'atto costitutivo, in seguito dall'assemblea dei soci; assieme alla nomina del Consiglio nell'atto costitutivo si provvederà alla nomina del Presidente il quale in seguito sarà nominato dal Consiglio medesimo. Gli amministratori rimangono in carica per tre esercizi finanziari e sono rieleggibili. I soci sono rappresentati nel Consiglio di Amministrazione proporzionalmente alle quote possedute.

Art.14

L'Organo Amministrativo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per la migliore gestione della società, fatta eccezione per quelli che per disposizione di legge sono riservati alla competenza dell'assemblea; essi, tra l'altro potranno compiere tutte le operazioni bancarie, nessuna esclusa od eccettuata.

In caso di Organo Collegiale, il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi membri il Presidente e l'Amministratore Delegato al quale sono delegati tutti i poteri delegabili per legge.

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Delegato nei limiti dei poteri conferitigli. Costoro hanno la firma sociale.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a date or a reference number, and is partially obscured by the signature.

Art.15

In caso di Organo Collegiale, il Consiglio è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dall'Amministratore Delegato, o dal Consigliere più anziano di età presso la sede sociale od altrove purché in Italia, mediante avviso da inviare mezzo raccomandata, oppure fax, o e.mail, almeno cinque giorni prima dell'adunanza; in caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due giorni con convocazione a mezzo telegramma. La convocazione del consiglio può essere fatta anche su espressa richiesta di uno dei consiglieri.

In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del consiglio è valida con la presenza di tutti i consiglieri in carica e di tutti i componenti il collegio sindacale, se nominato.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ed in caso di sua assenza dall'Amministratore Delegato o dal Consigliere più anziano di età.

Per la validità delle riunioni consiliari è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei voti dei consiglieri intervenuti.

Art.16

Agli amministratori spetta un compenso che verrà determinato annualmente dall'assemblea dei soci sia in misura fissa che sotto forma di partecipazione agli utili. Agli Amministratori spetta il rimborso di tutte le spese sostenute per l'espletamento del loro incarico.

Agli Amministratori potrà altresì essere attribuita un'indennità per cessazione del mandato (trattamento di fine mandato) in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

TITOLO VI

Collegio Sindacale

Art.17

Il Collegio Sindacale, se nominato, è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea ordinaria. Tutti restano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Spetta loro un compenso deliberato dall'assemblea all'atto della nomina.

TITOLO VII

BILANCIO ED UTILI

Art.18

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo provvederà alla compilazione del bilancio d'esercizio in conformità ed osservanza delle disposizioni di legge.

Art.19

Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno attribuiti come segue:

- Il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino al raggiungimento di un quinto del capitale sociale;

- 5
- Il rimanente ai soci in proporzione alle rispettive partecipazioni salvo diversa destinazione de- liberata dall'assemblea.

TITOLO VIII
Liquidazione

Art.20

In caso di scioglimento della società per qualsiasi motivo ed in qualunque tempo, l'assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso e stabilendo le modalità di liquidazione.

TITOLO IX

Clausola Compromissoria E Disposizioni Finali

Art.21

Le controversie che dovessero insorgere sull'interpretazione ed esecuzione del presente statuto fra la società ed indipendenza dei rapporti fra i soci e fra questi e la società oppure degli organi statutari fra loro, fatta eccezione per le materie che per legge, sono inderogabilmente riservate alla cognizione dell'autorità giudiziaria, saranno decise da un collegio di tre arbitri amichevoli compositori nominati dal Presidente del tribunale di Napoli.

Il Collegio Arbitrale funzionerà con norma irrituale, quale mandatario delle parti, con poteri di amichevole compositore e deciderà anche sulle spese di competenza spettanti agli arbitri.

Art.22

Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile ed alle altre disposizioni legislative vigenti al momento della loro applicazione in materia.

Antonietta Sannino

Fabio Maddii

Sergio Mililotti notaio

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME
AL SUO ORIGINALE CONQUANTO ACCORDO
CHE IO NOTAIO, RILASCIÒ PER GLI
SOCI CONSENTITI EFFETTIVO
Azzatunione 17 novembre 2003

